COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

53.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 1975

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GIANNANTONI**

INDICE

PAG.

Sostituzione:

PRESIDENTE 453

Disegni di legge (*Seguito della discussione e approvazione in un testo unificato*):

Lavori da farsi in economia o a trattativa privata per i servizi del Ministero della pubblica istruzione nel settore delle antichità e belle arti (1544);

Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale (1891) 453

PRESIDENTE 453, 454, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470

BARDOTTI 470

BENEDIKTER 466, 468, 469

BERTÈ, *Relatore* . . . 454, 455, 456, 458, 461, 463, 464, 466, 467, 468, 469

BUZZI 462, 463

CAIAZZA 459, 460, 463, 464, 468

CHIARANTE 458, 459, 460, 464, 465, 467, 469, 470

RAICICH 458, 463

SPADOLINI, *Ministro per i beni culturali e ambientali* 456, 457, 458, 459, 460, 461, 463, 464, 465, 467, 468

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali* . 457, 460, 462

TEDESCHI 457, 463

Votazione segreta:

PRESIDENTE 470

La seduta comincia alle 12.

RAUSA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, il deputato Benedikter sostituisce per questa seduta il deputato Mitterdorfer.

Seguito della discussione dei disegni di legge: Lavori da farsi in economia o a trattativa privata per servizi del Ministero della pubblica istruzione nel settore delle antichità e belle arti (1544); Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale (1891).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Lavori da farsi in economia o a trattativa privata per servizi del Ministero della pubblica istruzione nel settore delle antichità e belle arti »; « Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale ».

Come i colleghi ricorderanno la Commissione aveva nominato un Comitato ristretto

per approfondire l'esame del disegno di legge n. 1891. Questo Comitato, ravvisando una stretta analogia di materia tra il contenuto del disegno di legge n. 1891 e di quello n. 1544, ha proceduto alla redazione di un testo unificato dei due provvedimenti. Propongo, pertanto, alla Commissione di deliberare l'abbinamento dei due provvedimenti nel testo unificato redatto dal Comitato ristretto.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Comunico che sono pervenuti i pareri della I e della V Commissione. La I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole alle seguenti condizioni: che all'articolo 1, comma primo, sia fissato un termine *a quo* per i concorsi di cui è consentita l'assunzione degli idonei o un limite di età del personale idoneo da assumere; siano fatte salve le attribuzioni delle regioni che hanno competenza primaria in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare e di tutela del paesaggio; che all'articolo 4, comma primo, siano soppresse le parole « e presso altre amministrazioni statali »; che all'articolo 5, comma primo, siano soppresse le parole « e previa autorizzazione ministeriale », con conseguente soppressione del secondo comma del medesimo articolo; e con la seguente osservazione: assicurare, in riferimento all'ultimo comma dell'articolo 1, forme adeguate di pubblicità sulle modalità di assunzione degli idonei.

Il presidente della V Commissione ha comunicato che la Commissione da lui presieduta, in data 4 febbraio 1975, ha preso la seguente decisione:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole, a condizione che l'imputazione di spesa di cui all'articolo 14 del testo unificato sia riferita al 1975 ed agli esercizi successivi, non essendo prefigurabile un'efficacia retroattiva del provvedimento, e che vengano individuati i capitoli di bilancio su cui viene a gravare la spesa in rapporto alla intervenuta istituzione del nuovo Ministero dei beni culturali e ambientali. Si suggerisce, pertanto, alla Commissione di merito, la seguente nuova formulazione dell'articolo 14 del testo unificato: " All'onere finanziario di cui al presente titolo si provvede con i normali stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1975, trasferito ad apposita rubrica dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 14 dicembre 1974, n. 657, e dei corrispondenti capitoli dell'anno finanziario successivo " ».

L'onorevole Bertè ha facoltà di svolgere la relazione.

BERTÈ, *Relatore*. Sarò estremamente breve perché sia l'onorevole Lindner sia chi parla abbiamo svolto ampie relazioni quando i due provvedimenti, ora unificati sono stati esaminati in questa Commissione in sede referente. Nel corso di quelle relazioni è stato richiesto ancora una volta che la problematica inerente ai beni culturali ed al patrimonio artistico trovi finalmente una sistemazione legislativa organica. Una sistemazione legislativa, che non può essere tale, se non è frutto di una coerente ed adeguata politica del settore.

Ricordo che in quella sede i relatori hanno sostenuto addirittura l'esigenza di una definizione, prima ancora di una ricognizione, del concetto di « bene culturale ». Durante il tempo intercorso tra le relazioni che ho ricordato ad oggi, il Ministero dei beni culturali è sorto come Ministero con portafoglio, per cui ci auguriamo si potrà finalmente rispondere alle esigenze tante volte conclamate anche dalla nostra Commissione.

Il nostro compito è oggi facilitato soprattutto per il fatto che il Comitato ristretto ha svolto un intenso lavoro per arrivare al testo unificato; testo che certamente non rappresenta la legislazione organica che ancora attendiamo, ma che costituisce pur sempre qualcosa che ritengo estremamente significativo per quanto attiene agli interventi urgenti in difesa del patrimonio artistico e culturale del nostro paese; si tratta di provvedimenti urgenti che per taluni aspetti sono accompagnati da precise ed adeguate sanzioni per la difesa del nostro patrimonio culturale soggetto a deterioramenti ed a furti, di cui proprio oggi abbiamo avuto notizie che ci rattristano profondamente.

Il testo unificato, nel primo titolo tratta dei provvedimenti urgenti e nel secondo tratta della nuova disciplina delle sanzioni. I colleghi ravviseranno qualche scompenso, perché in un testo relativo a provvedimenti urgenti sono state introdotte anche talune norme che non sono rigorosamente connesse con le altre, ma il Comitato ristretto ha rite-

nuto opportuno inserirle, perché hanno anch'esse il carattere dell'urgenza.

Mi soffermerò ora su alcuni articoli del testo unificato (in sede di discussione degli articoli si terrà conto dei pareri della I e della V Commissione). Con questo provvedimento si attua il tentativo, che a me sembra riuscito, di dare un personale adeguato ai diversi livelli all'amministrazione dei beni culturali, più specificamente agli uffici dell'amministrazione periferica. Ciò si realizza immettendo nei ruoli gli idonei dei precedenti concorsi; l'articolo 2, inoltre autorizza il ministro dei beni culutrali ed ambientali a bandire pubblici concorsi con termini piuttosto abbreviati. Si tratta di un'azione di pronto soccorso per fare fronte alla drammaticità della situazione. Gli articoli 3 e 4 contengono norme di pratica attuazione per l'aumento degli organici.

È molto importante il primo comma dell'articolo 5 che è del seguente tenore: « Nei casi di particolare urgenza e previa autorizzazione ministeriale, le soprintendenze alle antichità e belle arti e gli istituti a ordinamento speciale, provvedono in economia o a trattativa privata, alla realizzazione di opere per la prevenzione antifurto e antincendio dei musei statali e degli istituti predetti, previo parere dei comandi provinciali dei vigili del fuoco competenti per territorio ». Questa disposizione potrà essere molto utile per superare l'attuale situazione. Desidero far presente che è necessario procedere al più presto alla ristrutturazione delle soprintendenze: problema, questo, che non viene affrontato, perché si è scelto di portare avanti gli argomenti di estrema urgenza.

Ai sensi dell'articolo 7 il ministro dei beni culturali e ambientali potrà provvedere direttamente in economia o a trattativa privata all'esecuzione di vari lavori, qualora sia accertata la convenienza di omettere le formalità del pubblico incanto o della licitazione privata che spesso richiedono molto tempo. Ribadisco ancora una volta che la lentezza burocratica, oltre alla mancanza di adeguato personale, è certamente una delle cause dei molti danni subìti dal nostro patrimonio artistico e culturale.

L'articolo 9, che secondo me caratterizza questo provvedimento ed è veramente necessario, prevede, fra l'altro, che « nei limiti delle aperture di credito loro concesse e per una spesa non superiore a 10 milioni per ciascuna delle opere di cui all'articolo 2 della presente legge e al primo comma dell'articolo 1 del regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859, i soprintendenti e i capi degli istituti autonomi del Ministero dei beni culturali e ambientali possono, nella rispettiva competenza, provvedere in economia, senza bisogno dell'approvazione dei relativi progetti da parte dello stesso Ministero dei beni culturali e ambientali ».

È molto significativo l'articolo 10 che al primo comma suona così: « Tutti coloro che esercitano il commercio di cose di interesse archeologico, artistico e storico dovranno denunciare entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge o dall'inizio della loro attività al Ministero dei beni culturali e ambientali dati anagrafici del titolare dell'impresa, la ditta, la sede dell'impresa, il cognome e nome degli institori e procuratori ».

Il secondo comma stabilisce che i titolari delle imprese debbono tenere un registro di entrata e di uscita degli oggetti integrato con esaurienti descrizioni. I colleghi sanno che l'inventario dei beni culturali è un problema sempre aperto e questo può costituire un modo per avviarlo a soluzione mediante un procedimento empirico che dalla periferia va al centro.

L'articolo 11 contiene una norma particolare per l'antico opificio delle pietre dure di Firenze, istituto specializzato per il restauro di opere d'arte operante sull'intero territorio nazionale, che è diretto da un soprintendente storico d'arte e che dipende direttamente dalla direzione generale antichità e belle arti.

In sede di Comitato ristretto, poi, si è discusso del problema relativo a quei lavoratori che da tempo operano in agenzie che hanno avuto i lavori in appalto e che, giustamente, reclamano di essere assunti dallo Stato. Poiché è evidente che non possono essere assunti *sic et simpliciter*, all'articolo 12 si prevede che, nell'ambito della legge-delega, il ministro stabilirà le modalità e la determinazione delle condizioni per l'assunzione: l'immissione in ruolo certo è subordinata ad una relazione favorevole del soprintendente o di altra autorità nonché al superamento di una prova pratica.

Il Comitato ristretto ha ritenuto opportuno abolire la distinzione fra le soprintendenze di prima e di seconda classe. Senza questo superamento, persone esperte che raggiungono una nuova posizione giuridica di carriera, sono costrette ad abbandonare le sedi in cui hanno approfondito i loro studi e per le quali hanno particolarmente competenza.

In merito al titolo II relativo alla nuova disciplina delle sanzioni, si è ritenuto di

richiamare alcuni articoli della legge n. 1089, elevando però le sanzioni per adeguarle all'attuale situazione.

Mi auguro che la Commissione approvi il testo elaborato dal Comitato ristretto con gli emendamenti che saranno presentati in accoglimento dei pareri della I e della V Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa. Il relatore intende aggiungere qualche cosa in sede di replica?

BERTÈ, *Relatore*. Non mi sembra necessario.

SPADOLINI, *Ministro dei beni culturali ed ambientali*. Brevemente, per ringraziare per la rapidità con cui è stato iscritto all'ordine del giorno questo complesso di misure urgenti, e per il buon lavoro svolto dal comitato ristretto.

Date le circostanze, la nostra presenza qui oggi è malinconica e ammonitrice, soprattutto in relazione al fatto che il Palazzo ducale di Urbino, dal quale sono stati asportati « La flagellazione di Cristo » e la « Madonna di Senigallia » di Piero della Francesca, e « La Muta » di Raffaello, dalle prime indagini risulta essere il museo che dispone del maggior numero di custodi, e delle maggiori difese.

Si tratta in questo caso di pura criminalità perché tutte e tre le opere sono invendibili, in quanto peculiari e caratteristiche dell'arte italiana, e conosciutissime in tutto il mondo. Pertanto, dopo aver preso contatti con la autorità giudiziaria, mi sono convinto di essere in presenza di un fatto di pura criminalità, volto agli stessi obiettivi perseguiti dall'industria del crimine; non mi meraviglierei quindi che venissero chiesti alcuni miliardi di riscatto allo Stato, nel senso che certo non potrebbe pagare l'Amministrazione delle belle arti, prive come sono di mezzi, ma lo dovrebbe fare lo Stato, magari ricorrendo a qualche fondo segreto.

Il furto è avvenuto nella notte, avendo le impalcature per il restauro permesso ai ladri di introdursi nel museo durante il cambio della guardia notturna. Il fatto di approvare il provvedimento al nostro esame a tempo di primato, costituisce se non altro una risposta del Parlamento ai tanti problemi ancora irrisolti del paese.

Pertanto, a parte qualche emendamento di carattere tecnico che il Governo stesso presenterà, io auspico una rapida approvazione del disegno di legge, tenendo anche conto delle modifiche suggerite dalla I Commissione affari costituzionali, alle quali aderisco pienamente, punto per punto, non escluso quanto vi si dice in riferimento all'ultimo comma dell'articolo 1.

Desidero far presente ai colleghi della Commissione che riteniamo molto importante l'assunzione degli idonei; anche il recente tentativo di accordo avvenuto a Firenze si potrà realizzare solo in previsione del fatto che, entro la fine di marzo, gli idonei siano immessi nei musei, perché i concorsi stanno procedendo con una lentezza che nemmeno il ministro può cambiare. L'immissione di 400 idonei potrebbe, se non altro, permettere di sovvenire alle situazioni più impellenti, tipo Urbino, appunto, Brera, Mantova od Uffizi, che ho scelto come emblema.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo unificato. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Dopo l'espletamento dei concorsi per titoli previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, fatta salva la percentuale dei posti da riservare ai concorsi interni a norma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i posti ancora disponibili o che si renderanno disponibili entro il 31 dicembre 1976 nelle qualifiche iniziali dei ruoli del personale impiegatizio di cui alla tabella *B*, allegata al suindicato decreto n. 283 del 1971 e successive integrazioni, sono conferiti agli idonei dei precedenti concorsi e di quelli banditi alla data di entrata in vigore della presente legge secondo il seguente ordine:

1) idonei nei concorsi riservati per l'accesso ai ruoli dell'Amministrazione delle antichità e belle arti indetti ai sensi della legge 7 dicembre 1961, n. 1264. La disposizione è applicabile anche agli idonei attualmente appartenenti a qualifica e carriera diversa da quella rivestita all'atto del concorso. Al personale nominato sono riconosciuti i benefici previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 662;

2) idonei dei concorsi previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

3) idonei ad altri concorsi.

Qualora tra gli idonei di ciascun gruppo vi siano, per la medesima qualifica, idonei di diversi concorsi, si compila una sola graduatoria in base alla votazione conseguita da ciascun aspirante ridotta in centesimi. Nel caso di aspiranti con più di una idoneità si prende in considerazione quella con votazione più alta e si aggiunge un punto per ciascun'altra idoneità. A parità di votazione la preferenza è determinata a seconda dei criteri stabiliti dal quarto comma dell'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di concorsi banditi su base regionale o interregionale, a norma della legge 4 agosto 1965, n. 1027, le graduatorie di cui al precedente comma restano distinte secondo le modalità stabilite negli originari bandi di concorso ai fini della ripartizione dei posti conferibili, da effettuarsi sulla base del rapporto tra il numero complessivo dei posti messi, a suo tempo, a concorso, ed il numero dei posti destinati ai singoli concorsi su base regionale o interregionale. Per gli idonei in più di un concorso si applicano le norme di cui al comma precedente.

Le nomine del suddetto personale avverranno a domanda da parte degli interessati da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Il Governo, su conforme parere della I Commissione affari costituzionali, ha presentato il seguente emendamento: *Alla fine del primo comma, sostituire le parole* « dei precedenti concorsi » *con le altre* « dei concorsi banditi posteriormente al 1° gennaio 1961 ».

Devo far presente che la I Commisione affari costituzionali ci muove anche un'osservazione per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo 1.

TEDESCHI. La I Commissione affari costituzionali è avara di spiegazioni e infatti non ci si spiega per quale motivo dobbiamo limitare l'assunzione agli idonei dei concorsi banditi posteriormente al 1961.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.* Non si assume il personale che, poi, dovrà essere collocato in pensione senza aver raggiunto l'anzianità di servizio necessaria per avere il minimo di pensione.

TEDESCHI. E se qualcuno è diventato idoneo dopo il 1961 ?

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.* Il personale che non riesce a maturare il diritto alla pensione, avendo un'età molto avanzata, non viene immesso nei ruoli dello Stato.

TEDESCHI. Ciò si può intuire, ma non corrisponde a verità, perché il personale diventato idoneo nel 1961 può avere ugualmente un'età avanzata. Poi, se ho ben compreso, con questo emendamento si deroga al limite di età.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.* Non si deroga all'età prescritta per l'inclusione in ruolo, ma si vuole soltanto impedire che gli idonei di concorsi troppo arretrati, aventi pertanto un'età avanzata, possano entrare nei ruoli statali.

PRESIDENTE. In quale modo si intende rispettare la condizione posta dalla I Commissione affari costituzionali al primo comma dell'articolo 1, e cioè di fissare un termine *a quo* per i concorsi di cui è consentita l'assunzione degli idonei o un limite di età del personale idoneo da assumere ?

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.* Il limite di età è stabilito.

SPADOLINI, *Ministro dei beni culturali e ambientali.* Non vi sono concorsi anteriori. Io ritengo che si possa accettare questa impostazione in modo da non ritardare l'*iter* del provvedimento, perché la I Commissione affari costituzionali del Senato può sollevare delle obiezioni, come ha fatto la I Commissione della Camera.

PRESIDENTE. Qual è il pensiero del Governo e del relatore sulla osservazione fatta dalla I Commissione all'ultimo comma dell'articolo 1, e cioè di assicurare forme adeguate di pubblicità sulle modalità di assunzione degli idonei ?

SPADOLINI, *Ministro dei beni culturali e ambientali.* La Commissione deve prendere una decisione al riguardo, però io ritengo sia

sufficiente la dizione dell'ultimo comma, perché la formula dell'affissione nell'albo pretorio dei comuni non si usa.

BERTÈ, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento presentato dal Governo in ordine al termine *a quo*, tanto più che si tratta di una condizione vincolante posta dalla I Commissione affari costituzionali. Per quanto riguarda l'osservazione formulata sempre dalla I Commissione, mi rimetto alla Commissione, perché noi abbiamo sempre ritenuto che la pubblicazione debba avvenire nelle forme che il ministero ritiene opportune.

PRESIDENTE. Desidero rilevare che la Commissione può prendere una decisione su questo punto solo in base ad una proposta di modifica del testo al nostro esame.

BERTÈ, *Relatore*. Non propongo modifiche.

SPADOLINI, *Ministro dei beni culturali e ambientali*. Neanche il Governo. Ritornando al punto precedente, potremmo stabilire l'anno 1960, anziché il 1961.

RAICICH. No, perché i concorsi sono indetti ai sensi della legge 7 dicembre 1961.

CHIARANTE. Questo termine riguarda solo il terzo punto dell'articolo 1.

SPADOLINI, *Ministro dei beni culturali e ambientali*. Allora lasciamo l'anno 1961.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, favorevole il relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 che a seguito della modifica testé approvata risulta così formulato:

ART. 1.

Dopo l'espletamento dei concorsi per titoli previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, fatta salva la percentuale dei posti da riservare ai concorsi interni a norma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i posti ancora disponibili o che si renderanno disponibili entro il 31 dicembre 1976 nelle qualifiche iniziali dei ruoli del personale impiegatizio di cui alle Tabelle B e C, allegati al suindicato decreto n. 283 del 1971 e successive integrazioni, sono conferiti agli idonei dei concorsi banditi posteriormente al 1° gennaio 1961 e di quelli banditi alla data di entrata in vigore della presente legge secondo il seguente ordine:

1) idonei dei concorsi riservati per l'accesso ai ruoli, indetti ai sensi della legge 7 dicembre 1961, n. 1264. La disposizione è applicabile anche agli idonei attualmente appartenenti a qualifica e carriera diversa da quella rivestita all'atto del concorso. Al personale nominato sono riconosciuti i benefici previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 662;

2) idonei dei concorsi previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

3) idonei ad altri concorsi.

Qualora tra gli idonei di ciascun gruppo vi siano, per la medesima qualifica, idonei di diversi concorsi, si compila una sola graduatoria in base alla votazione conseguita da ciascun aspirante ridotta in centesimi. Nel caso di aspiranti con più di una idoneità si prende in considerazione quella con votazioni più alta e si aggiunge un punto per ciascun'altra idoneità. A parità di votazione la preferenza è determinata a seconda dei criteri stabiliti dal quarto comma dell'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di concorsi banditi su base regionale o interregionale, a norma della legge 4 agosto 1965, n. 1027, le graduatorie di cui al precedente comma restano distinte secondo le modalità stabilite negli originari bandi di concorso ai fini della ripartizione dei posti conferibili, da effettuarsi sulla base del rapporto tra il numero complessivo dei posti messi a suo tempo a concorso ed il numero dei posti destinati ai singoli concorsi su base regionale o interregionale. Per gli idonei in più di un concorso si applicano le norme di cui al comma precedente.

Le nomine del suddetto personale avverranno a domanda da parte degli interessati da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò diret-

tamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

Il ministro dei beni culturali e ambientali, in deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare a quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è autorizzato a bandire pubblici concorsi, con termini abbreviati da stabilirsi nei relativi bandi, per l'assunzione del personale in relazione alle vacanze esistenti nei ruoli organici dell'Amministrazione delle antichità e belle arti di cui alla tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, dopo l'applicazione dell'articolo 1 della presente legge.

Entro otto mesi dalla data di pubblicazione del decreto che approva la graduatoria, l'amministrazione è tenuta ad assumere, oltre ai vincitori, gli idonei nell'ordine della graduatoria ed entro il termine dei posti disponibili.

L'amministrazione è autorizzata a procedere all'espletamento dei concorsi se entro quindici giorni dall'inoltro dei relativi bandi agli organi di controllo non sia stato rifiutato il visto della Corte dei conti.

Gli impiegati nominati in prova vengono assunti in servizio, anche prima della registrazione da parte della Corte dei conti del relativo decreto di nomina.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo :

ART. 3.

I concorsi per la nomina del personale dell'Amministrazione delle antichità e belle arti non appartenente alla carriera direttiva sono banditi su base regionale.

Ai soli fini della formazione del ruolo nazionale, le singole graduatorie verranno a costituire una graduatoria unica, ferme restando, nei riguardi delle singole graduatorie locali, le riserve di posti e le preferenze previste dalle norme vigenti.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente terzo comma:

« Costituisce titolo preferenziale seguente immediatamente gli altri previsti dalle norme vigenti, la prestazione a qualunque titolo nelle corrispondenti funzioni di lodevole servizio per non meno di tre mesi presso gli uffici dipendenti dell'amministrazione delle antichità e belle arti ».

SPADOLINI, *Ministro dei beni culturali e ambientali.* Questo sistema si sta seguendo per il personale del Palazzo ducale di Mantova.

CAIAZZA. Si potrebbe stabilire « titolo valutabile » anziché « preferenziale ».

CHIARANTE. Sono contrario a questo emendamento, perché, se non erro, in tutti i concorsi costituisce titolo valutabile il servizio già prestato all'interno dell'amministrazione. Se prevediamo un titolo preferenziale, accentuiamo una spinta corporativa, il che non è giusto.

SPADOLINI, *Ministro dei beni culturali e ambientali.* Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Il personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione delle antichità e belle arti che di fatto presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione o presso altre amministrazioni statali è collocato, a domanda, in ruoli ad esaurimento corrispondenti alle carriere e ai ruoli di provenienza, presso le predette amministrazioni.

Il personale iscritto nei ruoli ad esaurimento continua nella progressione delle carriere di appartenenza; i posti disponibili per le promozioni alle qualifiche superiori saranno calcolati rispettando le attuali proporzioni determinate dalla consistenza numerica dell'organico di ciascuna carriera e di ciascun ruolo.

Il personale che non presenti la domanda di passaggio viene restituito agli istituti di provenienza.

Il collocamento nei ruoli di cui al primo comma siattua con provvedimento dell'amministrazione ove il personale presta servizio, di concerto con i Ministeri dei beni culturali e ambientali e del tesoro.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.* Presso gli uffici centrali dei beni culturali vi è del personale che, attualmente, è di ruolo ed in posizione di comando presso le soprintendenze ai monumenti, alle antichità e gallerie, così come vi è del personale presso il Ministero della pubblica istruzione, per cui al primo comma dell'articolo 4 bisogna aggiungere anche il Ministero dei beni culturali e ambientali.

SPADOLINI, *Ministro dei beni culturali e ambientali.* Bisogna sopprimere le parole « o presso altre amministrazioni statali ».

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali.* Bisogna anche tenere conto del parere della Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire la prima parte del primo comma dell'articolo 4 fino alle parole: è collocato, *con il seguente*: « Il personale appartenente ai ruoli di cui alle tabelle *B* e *C* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, con gli aumenti previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, che di fatto presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici centrali del Ministero dei beni culturali e ambientali e del Ministero della pubblica istruzione ».

CAIAZZA. In generale mi preoccupa sempre il riferimento a provvedimenti legislativi, perché si rischia a volte di cadere nelle maglie rigide di una serie di dispositivi che poi, all'atto pratico, finiscono con diventare ostativi nella realizzazione degli obiettivi che ci prefiggiamo. Non credo pertanto sia necessario alcun riferimento a leggi in virtù delle quali il personale si trova a prestare servizio in un ministero piuttosto che in un altro, perché al momento dell'applicazione della legge potrebbe venir fuori quel piccolo elemento in grado di impedirci il raggiungimento degli obiettivi che con il provvedimento stesso ci prefiggiamo.

Pertanto, senza far riferimento a leggi precedenti, si dovrebbero citare soltanto i due Ministeri, quello dei beni culturali ed ambientali, e quello della pubblica istruzione, e stabilire ciò che con questa legge vogliamo fare.

SPADOLINI, *Ministro dei beni culturali ed ambientali.* Però, essendo due le direzioni generali, quella attuale è la formula tecnicamente più propria. La *ratio* è questa.

CHIARANTE. Con l'espressione « è collocato in ruoli ad esaurimento », si intende che i posti vacanti nei ruoli di provenienza restano liberi per altro personale?

SPADOLINI, *Ministro dei beni culturali ed ambientali.* Questa è la sostanza, questo l'obiettivo.

PRESIDENTE. Con questo emendamento si accoglie anche il parere della I Commissione affari costituzionali.

Pongo in votazione l'emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4 che a seguito della modifica testé approvata risulta così formulato:

ART. 4.

Il personale appartenente ai ruoli di cui alle tabelle *B* e *C* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, con gli aumenti previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, che di fatto presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici centrali del Ministero per i beni culturali ed ambientali e del Ministero della pubblica istruzione è collocato, a domanda, in ruoli ad esaurimento corrispondenti alle carriere e ai ruoli di provenienza, presso le predette amministrazioni.

Il personale iscritto nei ruoli ad esaurimento continua nella progressione delle carriere di appartenenza; i posti disponibili per le promozioni alle qualifiche superiori saranno calcolati rispettando le attuali proporzioni determinate dalla consistenza numerica dell'organico di ciascuna carriera e di ciascun ruolo.

Il personale che non presenti la domanda di passaggio viene restituito agli istituti di provenienza.

Il collocamento nei ruoli di cui al primo comma si attua con provvedimento dell'amministrazione ove il personale presta servizio, di concerto con i Ministeri per i beni culturali e ambientali e del tesoro.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Nei casi di particolare urgenza e previa autorizzazione ministeriale, le soprintendenze alle antichità e belle arti e gli istituti a ordinamenot speciale, provvedono in economia o a trattativa privata, alla realizzazione di opere per la prevenzione antifurto e antincendio dei musei statali e degli istituti predetti, previo parere dei comandi provinciali dei vigili del fuoco competenti per territorio.

L'autorizzazione ministeriale di cui al comma precedente si intende concessa qualora il ministro non dia risposta entro 30 giorni dalla domanda.

I fondi necessari per le opere di cui al primo comma, da attuare in economia, sono forniti alle soprintendenze e agli istituti a ordinamento speciale apertura di credito, a norma dell vigenti disposizioni per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Il Governo, su conforme parere della I Commissione affari costituzionali, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sopprimere le parole: e previa autorizzazione ministeriale;

Sopprimere il secondo comma.

BERTÈ, *Relatore*. Sono favorevole a questi emendamenti.

SPADOLINI, *Ministro dei beni culturali e ambientali*. Desidero far presente che sono stato io a proporre queste modifiche in sede di I Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del periodo di cui il Governo ha chiesto la soppressione.

(*È respinto*).

L'emendamento soppressivo si intende pertanto approvato.

Pongo in votazione il mantenimento del secondo comma dell'articolo 5 di cui il Governo ha chiesto la soppressione.

(*È respinto*).

S'intende pertanto soppresso il secondo comma dell'articolo 5.

Pongo in votazione l'articolo 5 che a seguito delle modifiche testé approvate risulta così formulato:

ART. 5.

Nei casi di particolare urgenza, le soprintendenze alle antichità e belle arti e gli istituti a ordinamento speciale, provvedono in economia o a trattativa privata, alla realizzazione di opere per la prevenzione antifurto e antincendio dei musei statali e degli istituti predetti, previo parere dei comandi provinciali dei vigili del fuoco competenti per territorio.

I fondi necessari per le opere di cui al primo comma, da attuare in economia, sono forniti alle soprintendenze e agli istiuti a ordinamento speciale mediante apertura di credito, a norma delle vigenti disposizioni per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 6, 7 e 8 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

I soprintendenti sono autorizzati ad adottare, in luogo del ministro dei beni culturali nei casi di comprovata urgenza, i provvedimenti previsti dagli articoli 14 e 15 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

(*È approvato*).

ART. 7.

Il ministro dei beni culturali e ambientali può provvedere direttamente in economia o a trattativa privata, qualora sia accertata la convenienza di omettere le formalità del pubblico incanto o della licitazione privata:

a) all'esecuzione di lavori di conservazione, manutenzione, restauro, ripristino e sistemazione di cose mobili ed immobili, di interesse archeologico, storico o artistico;

b) all'esecuzione di scavi archeologici, nonché al trasporto del materiale archeologico rinvenuto ai luoghi di destinazione e all'affitto a breve termine di locali per il temporaneo deposito di tale materiale e degli strumenti necessari per i lavori di scavo;

c) all'esecuzione di ufficio di lavori a carico dei contravventori alle leggi di tutela artistica e paesistica.

d) all'esecuzione e all'acquisto di carte geografiche o topografiche, di rilievi aerofo-

tografici e aerofogrammetrici, di riprese fotografiche e cinematografiche anche aeree e sottomarine, di piante, rilievi, disegno ed altro materiale illustrativo, riguardante beni soggetti alle leggi di tutela artistica e paesistica.

Inoltre, quando siano accertate l'urgenza e la convenienza di omettere le formalità del pubblico incanto o della licitazione privata, il Ministro dei beni culturali e ambientali può provvedere direttamente in economia o a trattativa privata:

a) all'esecuzione di indifferibili lavori di sistemazione museale;

b) a lavori in edifici destinati a sedi di raccolte statali di antichità ed artefi per i quali non provvedano altre amministrazioni;

c) all'acquisto o noleggio, manutenzione e riparazione di utensili, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio, di impianti, di macchinari, di strumenti ed attrezzi per l'esecuzione di scavi archeologici, per la manutenzione e per il restauro di cose di antichità e d'arte, per la manutenzione, l'adattamento, l'arredamento, la sistemazione e la protezione di musei e zone archeologiche e monumentali;

d) all'esecuzione di opere connesse alla tutela degli immobili di interesse archeologico, storico o artistico e non rientranti tra quelle indicate nella lettera *a*) del comma precedente, quali il diserbamento, la disinfestazione, le recinzioni, le opere protettive, la sistemazione degli accessi e la costruzione di barachce per il riconovero di materiale di scavo e di attrezzature.

Salvo quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge, per i lavori indicati nei commi precedenti si applica la disposizione contenuta nell'articolo 1, secondo comma, del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859.

Si applica inoltre l'articolo 9 dello stesso regolamento.

(*È approvato*).

ART. 8.

Per i lavori da eseguirsi a trattativa privata si osservano le disposizioni previste dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, dal regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e, in quanto applicabili, quelle previste dalla legge 20 marzo 1965, n. 2248, allegato *F*, e successive modificazioni e integrazioni.

I lavori da eseguirsi in economia sono regolati dalle norme previste dagli articoli 3, 4, 5, 7 e 10 del regio decreto 22 aprile 1886. n. 3859.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

Nei limiti delle aperture di credito loro concesse e per una spesa non superiore a 10 milioni per ciascuna delle opere di cui all'articolo 2 della presente legge e al primo comma dell'articolo 1 del regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859, i soprintendenti e i capi degli istituti autonomi del Ministero dei beni culturali e ambientali possono, nella rispettiva competenza, provvedere in economia, senza bisogno dell'approvazione dei relativi progetti da parte dello stesso Ministero dei beni culturali e ambientali.

Quando sia necessario provvedere senza alcun indugio, i soprintendenti e i capi degli istituti autonomi, previa relazione di apposito verbale, provvedono all'esecuzione in economia dei lavori di pronto intervento entro il limite di spesa di cui al comma precedente avvalendosi dei fondi in precedenza accreditati e, qualora questi ultimi non siano sufficienti, sono tenuti a chiedere la preventiva autorizzazione al Ministero dei beni culturali e ambientali per la prosecuzione dei lavori, indicando l'ulteriore fabbisogno di fondi.

In caso di mancanza di fondi i soprintendenti ed i capi degli istituti autonomi possono dare inizio ai lavori in economia fino al limite di 5 milioni, informandone contestualmente il Ministero dei beni culturali e ambientali.

Il Ministero dei beni culturali e ambientali concede l'autorizzazione a proseguire i lavori nei limiti della disponibilità del relativo capitolo di bilancio e accredita i fondi necessari.

Nei casi di cui al secondo comma, qualora l'importo complessivo dei lavori venga a superare il limite di 10 milioni, è necessaria l'approvazione del progetto con le modalità indicate nell'articolo 1, secondo comma, del regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859.

BUZZI. Non si potrebbe elevare la spesa di 10 milioni prevista al primo comma dell'articolo 9 a 30 milioni?

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. A questo riguardo vi è la questione dell'alta dirigenza

che ha dei poteri in virtù dei quali può spendere fino a 75 milioni.

BUZZI. Il fatto è che i soprintendenti e i capi degli istituti autonomi del Ministero dei beni culturali e ambientali possono provvedere in economia e pertanto si tratta di autorizzare una spesa in economia.

SPADOLINI, *Ministro dei beni culturali e ambientali*. Sono favorevole alla proposta dell'onorevole Buzzi di elevare la spesa a 30 milioni.

CAIAZZA. Desidero richiamare l'attenzione del signor ministro su questo punto. Attualmente, non so se per una disposizione di legge e per altro, le spese superiori a 20 milioni debbono essere sottoposte al parere del Consiglio superiore delle belle arti, mentre fino a 20 milioni il ministero può operare tranquillamente, per cui, anche per evitare ostacoli, potremmo stabilire quest'ultima somma.

SPADOLINI, *Ministro dei beni culturali e ambientali*. Questa osservazione è giusta.

RAICICH. Se eleviamo troppo l'importo, l'impegno di spesa dovrà essere sottoposto *ope legis* al controllo della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, nel qual caso invece di una sollecitazione rischiamo un impaccio, per cui sarei del parere di lasciare la somma di 10 milioni.

SPADOLINI, *Ministro dei beni culturali e ambientali*. Non riesco a vedere l'imbarazzo che potrebbe derivare da quanto lei ha detto.

RAICICH. Al di sopra una determinata somma il parere del Consiglio di Stato è obbligatorio.

CAIAZZA. Per le spese relative ai beni culturali il ministero fino a 20 milioni può operare senza l'intervento di alcuno, comunque, per maggiore cautela, potremmo stabilire la somma di 15 milioni.

TEDESCHI. Si potrebbe anche non prevedere alcuna spesa ed effettuare i lavori di pronto intervento nei limiti in cui le altre leggi li consentono.

SPADOLINI, *Ministro dei beni culturali e ambientali*. Sono anche d'accordo sulla proposta dell'onorevole Caiazza di stabilire 15 milioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Caiazza ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire il numero: 10 *con* 15;

All'ultimo comma sostituire il numero: 10 *con* 15.

BERTÈ, *Relatore*. Sono favorevole.

SPADOLINI, *Ministro dei beni culturali e ambientali*. Anch'io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento sostitutivo Caiazza, favorevole Governo e relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento sostitutivo Caiazza, favorevole Governo e relatore.

(*È approvato*).

CAIAZZA. Ora bisogna vedere se l'importo di 5 milioni previsto al terzo comma debba rimanere invariato o subire un aumento in relazione agli emendamenti testé approvati.

BERTÈ, *Relatore*. Sono del parere di lasciare l'importo di 5 milioni.

CAIAZZA. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 che a seguito delle modifiche testé approvate risulta così formulato:

ART. 9.

Nei limiti delle aperture di credito loro concesse e per una spesa non superiore a 15 milioni per ciascuna delle opere di cui all'articolo 2 della presente legge e al primo comma dell'articolo 1 del regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859, i soprintendenti e i capi degli istituti autonomi del Ministero dei beni culturali e ambientali possono, nella rispettiva competenza, provvedere in economia senza bisogno dell'approvazione dei relativi progetti da parte dello stesso Ministero dei beni culturali e ambientali.

Quando sia necessario provvedere senza alcun indugio, i soprintendenti e i capi degli istituti autonomi, previa relazione di apposito verbale, provvedono all'esecuzione in economia dei lavori di pronto intervento entro il limite di spesa di cui al comma precedente avvalendosi dei fondi in precedenza accreditati e, qualora questi ultimi non siano sufficienti, sono tenuti a chiedere la preventiva autorizzazione al Ministero dei beni culturali e ambientali per la prosecuzione dei lavori, indicando l'ulteriore fabbisogno di fondi.

In caso di mancanza di fondi i soprintendenti ed i capi degli istituti autonomi possono dare inizio ai lavori in economia fino al limite di 5 milioni, informandone contestualmente il Ministero dei beni culturali e ambientali.

Il Ministero dei beni culturali e ambientali concede l'autorizzazione a proseguire lavori nei limiti della disponibilità del relativo capitolo di bilancio e accredita i fondi necessari.

Nei casi di cui al secondo comma, qualora l'importo complessivo dei lavori venga a superare il limite di 15 milioni, è necessaria l'approvazione del progetto con le modalità indicate nell'articolo 1, secondo comma, del regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 10.

Tutti coloro che esercitano il commercio di cose di interesse archeologico, artistico e storico dovranno denunciare entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge o dall'inizio della loro attività al Ministero dei beni culturali e ambientali dati anagrafici del titolare dell'impresa, la ditta, la sede dell'impresa, il cognome e nome degli institori e procuratori.

I titolari delle imprese tengono un registro di entrata e di uscita degli oggetti, integrato con esaurienti descrizioni e con indicazione della provenienza e degli eventuali acquirenti; semestralmente copia di tale registro è consegnata alla soprintendenza alle gallerie, o a monumenti e gallerie e alla antichità compenti per territorio.

Chiunque esercita il commercio delle cose di cui al primo comma, senza aver effettuato la denuncia anzidetta è punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

L'antico opificio medico delle Pietre Dure, quale istituto specializzato per il restauro di opere d'arte operante sull'intero territorio nazionale è diretto da un soprintendente storico d'arte e dipende direttamente dalla direzione generale antichità e belle arti.

All'opificio compete l'insegnamento del restauro, in particolare di quello relativo ad antiche opere di commesso e di arte minore, in coordinamento con l'Istituto centrale di restauro.

I deputati Chiarante e Raicich hanno presentato il seguente emendamento:

Alla terz'ultima riga, sopprimere le parole: in particolare di quello.

CHIARANTE. Una parola per sottolineare come questo emendamento sia dettato dalla struttura particolare dell'Istituto, che opera nel campo del restauro delle opere in pietra dura e di oreficeria. Mi pare che di ciò si debba tenere conto anche nel delimitarne i compiti di insegnamento.

CAIAZZA. Temo che la dizione da lei suggerita sia limitativa, mentre quella attuale non lo è, perché non esclude altri tipi di restauro.

CHIARANTE. Ma la competenza per l'insegnamento deve riguardare il settore in cui l'istituto è specializzato.

BERTÈ, *Relatore*. In sede di Comitato ristretto abbiamo discusso a lungo su questo articolo, e siamo giunti alla attuale formulazione.

Comprendo lo spirito che muove l'onorevole Chiarante, però lo pregherei di non insistere.

SPADOLINI, *Ministro dei beni culturali ed ambientali*. Il Governo è dello stesso parere del relatore.

CHIARANTE. Ma il fatto è che già esiste un Istituto centrale per il restauro, ed è perciò solo in un settore specializzato e ben delimitato che si può prevedere anche un'at-

tività di insegnamento del restauro da parte dell'Istituto delle pietre dure; se invece c'è la necessità di creare nuovi centri di insegnamento del restauro, il problema diventa generale, di tutta l'amministrazione.

SPADOLINI, *Ministro dei beni culturali ed ambientali.* Il termine « coordinamento » rappresenta una salvaguardia sufficiente, e noi rischiamo di demolire la funzione centipetra dell'attuale dizione, ottenendo l'effetto contrario a quello da lei desiderato.

CHIARANTE. Prendo atto di questo chiarimento, e non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo di cui è stata data lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

Il personale che presta la sua opera presso i laboratori della biblioteca nazionale centrale di Firenze, della soprintendenza alle gallerie di Firenze, e della soprintendenza alle antichità di Firenze, per effetto di contratto a trattativa privata e che abbia maturato una anzianità di servizio di almeno 3 anni alla data di entrata in vigore della presente legge, se in possesso dei prescritti titoli e requisiti, può essere assunto a domanda nel ruolo esecutivo o del personale operaio di cui alle tabelle *b*) e *c*) annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283.

L'immissione in ruolo è subordinata ad una relazione favorevole del direttore della biblioteca nazionale centrale o del sopraintendente alle antichità o del soprintendente alle gallerie di Firenze, concernente il servizio prestato, il rendimento, le attitudini ad esercitare le funzioni proprie della carriera nonché al superamento di una prova pratica relativa alle mansioni ricoperte.

Le modalità e la determinazione delle condizioni per tale assunzione saranno stabilite con i provvedimenti delegati di cui all'articolo 2 della legge di conversione del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente: A tal fine, il personale di cui al presente articolo è compreso fra quello indicato dalla lettera *d*) dell'articolo 2 della legge di conversione del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 12 che, in seguito alla modifica testé apportata, risulta così formulato:

ART. 12.

Il personale che presta la sua opera presso i laboratori della biblioteca nazionale centrale di Firenze, della soprintendenza alle gallerie di Firenze, e della sopraintendenza alle antichità di Firenze, per effetto di contratto a trattativa privata e che abbia maturato una anzianità di servizio di almeno 3 anni alla data di entrata in vigore della presente legge, se in possesso dei prescritti titoli e requisiti, può essere assunto a domanda nel ruolo esecutivo o del personale operaio di cui alle tabelle *b*) e *c*) annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283.

L'immissione in ruolo è subordinata ad una relazione favorevole del direttore della biblioteca nazionale centrale o del sopraintendente alle antichità o del soprintendente alle gallerie di Firenze, concernente il servizio prestato, il rendimento, le attitudini ad esercitare le funzioni proprie della carriera nonché al superamento di una prova pratica relativa alle mansioni ricoperte.

A tal fine, il personale di cui al presente articolo è compreso fra quello indicato dalla lettera *d*) dell'articolo 2 della legge di conversione del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo, non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 13.

È abolita la distinzione tra sovrintendenze di prima e seconda classe.

Alla direzione delle sovrintendenze e degli istituti possono essere preposti soprintendenti con la qualifica di primo dirigente ovvero di dirigente superiore.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

All'onere finanziario di cui al presente titolo si provvede con i normali stanziamenti dei competenti capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1973 e successivi esercizi.

Il Governo, su conforme parere della V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

« All'onere finanziario di cui al presente titolo si provvede con i normali stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1975, trasferiti ad apposita rubrica dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, e dei corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi ».

BERTÈ, *Relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

I deputati Mitterdorfer e Benedikter hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 14-*bis*.

Le norme del presente titolo non si applicano nella regione Sicilia e nelle provincie autonome di Trento e Bolzano, aventi competenza primaria nella materia.

Poiché tra le condizioni poste dalla I Commissione affari costituzionali vi è anche quella che siano fatte salve le attribuzioni delle regioni che hanno competenza primaria in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare e di tutela del paesaggio, penso convenga in questa sede affrontare la questione, e vedere se il testo suggerito dagli onorevoli Mitterdorfer e Benedikter sia rispondente alle direttive. Mentre la Commissione affari costituzionali parla di regioni che hanno competenza primaria, nell'emendamento si parla solo della regione Sicilia, che non è l'unica regione a statuto speciale.

Si potrebbe risolvere la questione formulando l'articolo in questo modo: « Sono fatte salve le attribuzioni delle regioni che hanno competenza primaria in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare e di tutela del paesaggio, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano.

BENEDIKTER. Ritiro il nostro emendamento essendo favorevole a questa nuova formulazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Berté, in accoglimento del mio suggerimento, ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 14-*bis*.

Sono fatte salve le attribuzioni delle regioni che hanno competenza primaria in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare e di tutela del paesaggio, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

BERTÈ, *Relatore*. Faccio presente alla Commissione che in sede di coordinamento all'articolo 6, che abbiamo già approvato, ed in cui si fa riferimento agli articoli 14 e 15 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, essendo intervenute delle modificazioni a questa legge, bisogna aggiungere le parole « e successive modificazioni ».

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO II

NUOVA DISCIPLINA DELLE SANZIONI

ART. 15.

Il primo comma dell'articolo 58 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente:

I rappresentanti delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti ed istituti legalmente riconosciuti, che entro il termine prescritto dal ministro non presentino senza giustificato motivo l'elenco, di cui all'articolo 4 o presentino una denuncia inesatta, sono pu-

niti con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000, senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal codice penale.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: delle regioni.

SPADOLINI, *Ministro dei beni culturali e ambientali*. Le regioni hanno una competenza autonoma; ecco perché ho proposto questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del periodo di cui il Governo ha chiesto la soppressione.

(*È respinto*).

L'emendamento soppressivo s'intende pertanto approvato.

Pongo in votazione l'articolo 15 che a seguito della modifica testé approvata risulta così formulato:

TITOLO II

NUOVA DISCIPLINA DELLE SANZIONI

ART. 15.

Il primo comma dell'articolo 58 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente:

« I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti ed istituti legalmente riconosciuti, che entro il termine prescritto dal ministro non presentino senza giustificato motivo l'elenco, di cui all'articolo 4 o presentino una denuncia inesatta, sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000, senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal codice penale ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

Il primo comma dell'articolo 59 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente:

« Chiunque trasgredisce alle disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13, 18, 19, 20 e 21 della presente legge è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire 750.000 a lire 37.500.000.

Le sanzioni non si applicano nei casi previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, quando la mancata demolizione ovvero la mancata esecuzione di lavori di restauro o rifacimento rappresentano una minaccia incombente e grave per l'incolumità pubblica.

Su richiesta del sindaco, il genio civile e il comando provinciale dei vigili del fuoco accertano e attestano con propria separata perizia l'imminente e grave pericolo per l'incolumità pubblica dell'edificio o altro immobile di cui agli articoli 11 e 12 della legge citata.

Con propria ordinanza il sindaco ordina all'ente o al privato proprietario l'immediato inizio dei lavori di restauro per il ripristino delle condizioni di stabilità per la sicurezza dell'incolumità pubblica.

Gli onorevoli Chiarante e Raicich hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere gli ultimi tre commi.

CHIARANTE. Desidero chiarire le ragioni per cui l'onorevole Raicich ed io abbiamo presentato questo emendamento. Senza dubbio le disposizioni contenute negli ultimi tre commi hanno un certo rilievo, perché concernono i pericoli che possono essere rappresentati dalle opere in stato di estrema fatiscenza; però considerando meglio la questione anche in relazione agli articoli 11 e 12 della legge del 1939 (l'articolo 11 stabilisce che le opere tutelate dalla legge non possono essere demolite, rimosse, modificate o restaurate senza l'autorizzazione del ministro per l'educazione nazionale, oggi Ministero dei beni culturali e ambientali. Si rileva che se prevediamo una deroga a questa disciplina senza procedere contemporaneamente ad una revisione della legislazione sulla tutela e ad un adeguato potenziamento degli organici delle soprintendenze, e delle strutture di intervento in questo campo, vi è il rischio che si apra un varco estremamente pericoloso per gli interventi di demolizione.

In altre parole questa materia dovrà essere riesaminata in sede di revisione della legislazione sulla tutela, ma indipendentemente da questa revisione e da un potenziamento delle strutture dell'amministrazione operante nel settore, sarebbe grave se introducessimo una deroga di questo genere.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore e del Governo su questo emendamento?

BERTÈ, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione.

SPADOLINI, *Ministro dei beni culturali e ambientali.* Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del secondo comma di cui gli onorevoli Chiarante e Raicich hanno chiesto la soppressione.

(*È respinto*).

S'intende pertanto soppresso il secondo comma.

Pongo in votazione il mantenimento del terzo comma di cui gli onorevoli Chiarante e Raicich hanno chiesto la soppressione.

(*È respinto*).

S'intende pertanto soppresso il terzo comma.

Pongo in votazione il mantenimento del quarto comma di cui gli onorevoli Chiarante e Raicich hanno chiesto la soppressione.

(*È respinto*).

S'intende pertanto soppresso il quarto comma.

Pongo in votazione l'articolo 16 che a seguito delle modifiche testé approvate risulta così formulato:

ART. 16.

Il primo comma dell'articolo 59 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente:

Chiunque trasgredisce alle disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13, 18, 19, 20 e 21 della presente legge è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire 750.000 a lire 37.500.000.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Mitterdorfer e Benedikter hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente articolo:

ART. 16-*bis*.

Nella regione Sicilia e nelle province autonome di Trento e Bolzano ogni riferimento negli articoli 15 e 16 ad organi centrali e periferici dello Stato si intende sostituito dal riferimento ai corrispondenti organi degli enti autonomi.

BENEDIKTER. Desidero illustrare brevemente il contenuto di questo articolo aggiuntivo che corrisponde al parere formulato dalla I Commissione affari costituzionali. Poiché la regione Sicilia e le province autonome di Trento e Bolzano hanno una competenza primaria in questo campo, alcune norme degli articoli 15 e 16 non si possono applicare senza violare la prerogativa della regione e delle province sopraccennate. In considerazione di ciò vorrei pregare la Commissione di approvare questo articolo aggiuntivo.

BERTÈ, *Relatore.* Potremmo usare la stessa formulazione dell'articolo 14-*bis*, e cioè « le regioni che hanno competenza primaria... ».

BENEDIKTER. Sono d'accordo.

SPADOLINI, *Ministro dei beni culturali ed ambientali.* Sono favorevole all'emendamento nella formulazione proposta dal relatore.

PRESIDENTE. La dizione « in riferimento agli organi centrali e periferici dello Stato » non compare né nell'articolo 15 né nel 16; non possiamo emendare una dizione che non esiste.

BERTÈ, *Relatore.* Probabilmente l'onorevole Benedikter intende dire che si intendono svolte dai corrispondenti organi degli enti autonomi.

PRESIDENTE. Forse ci si riferisce alla parte non modificata, e quindi ancora in vigore, della legge 1° giugno 1939, n. 1059; bisognerebbe allora formulare in modo diverso l'articolo aggiuntivo.

CAIAZZA. Ritengo che l'articolo aggiuntivo non abbia ragione di essere perché tutta la parte riguardante le regioni è condensata in quell'articolo che abbiamo inserito dove si parla della normativa delle regioni; ora, inserire un altro articolo può portare ad equivoci e ad interpretazioni strane; ecco perché preferirei che non se ne facesse cenno.

PRESIDENTE. Onorevole Benedikter, mi sembra che l'osservazione del collega Caiazza sia fondata; abbiamo già fatte salve tutte le competenze delle regioni, quindi, probabilmente, una norma di questo genere non aiuta ma complica la situazione. Penso quindi che potrebbe ritirare la sua proposta.

BENEDIKTER. Sono d'accordo. Riterrei però opportuno, se la Commissione è d'accordo, mutare la collocazione dell'articolo 14-*bis*, già approvato, inserendolo dopo l'ultimo articolo del testo.

BERTÈ, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Sta bene. Resta perciò inteso che l'articolo 14-*bis* diventa articolo 22.

Poiché ai successivi cinque articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 17.

L'articolo 62 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente:

« I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti e istituti legalmente riconosciuti, che, in violazione delle disposizioni della presente legge, alienino cose di antichità e d'arte, sono puniti con la reclusione fino ad un anno e la multa da lire 1.500.000 a lire 75.000.000.

(*È approvato*).

ART. 18.

Il primo comma dell'articolo 63 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente:

Chiunque ometta la denuncia prevista dall'articolo 30 e chiunque contravvenga alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 32 è punito con la reclusione, fino ad un anno e la multa da lire 1.500.000 a lire 75.000.000.

(*È approvato*).

ART. 19.

All'articolo 66 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è apportata la seguente modificazione:

Nel primo comma da « è punita con la multa da lire 3.000 a lire 225.000 l'esportazione, anche soltanto tentata, delle cose previste dalla presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « È punita con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 300.000 a lire 4.500.000 l'esportazione, anche soltanto tentata, delle cose previste dalla presente legge e successive modificazioni.

(*È approvato*).

ART. 20.

Il primo comma dell'articolo 68 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente:

Senza pregiudizio di quanto è disposto nell'articolo precedente, chiunque trasgredisca alle disposizioni degli articoli 45, 47 e 48 è punito con l'arresto fino a un anno e l'ammenta da lire 300.000 a lire 3.000.000.

(*È approvato*).

ART. 21.

L'articolo 69 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente:

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 51 è punito con l'ammenda fino a lire 3.000.000.

(*È approvato*).

Propongo il seguente nuovo titolo:

Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del testo approvato. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane tsabilito*).

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Chiarante. Ne ha facoltà.

CHIARANTE. Il gruppo comunista ha accolto la richiesta di discussione in sede legislativa del provvedimento in oggetto ed ha anche cercato di accelerarne l'*iter*, tenuto conto della situazione in cui si trova il patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale e della opportunità che l'istituzione del nuovo ministero sia seguita immediatamente da un atto che dimostri l'impegno del Parlamento su questi problemi. Non bisogna però illudersi circa l'efficacia del provvedimento; la stessa dizione del titolo va al di là della portata reale del disegno di legge che in effetti consente soltanto l'immissione di idonei per cercare di completare gli organici oggi carenti e l'accelerazione di alcune procedure. Se si vuole veramente rispondere alle esigenze poste dalla tutela del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale, l'azione legislativa deve andare ben altri-

menti in profondità, nella direzione di una sostanziale riforma legislativa e strutturale, di un consistente potenziamento delle strutture del ministero e particolarmente di quelle periferiche e di un reale decentramento dell'azione di tutela. Per queste considerazioni il gruppo comunista si asterrà dalla votazione del disegno di legge in esame.

BARDOTTI. Il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento in esame pur nella consapevolezza che si tratta ancora una volta di un intervento che potremmo definire di soccorso; un intervento, cioè, che mira a risolvere alcune esigenze indifferibili.

Noi riteniamo anche che questo sia l'ultimo degli interventi di carattere episodico e di importanza - diciamo - limitata, nella speranza che la presenza ormai operante del Ministero dei beni culturali ed ambientali consentirà di affrontare tutta la tematica relativa alla tutela con una legge organica.

Quindi il nostro « sì » all'approvazione del provvedimento è motivato dal fatto che esso, mentre fa fronte ad alcune urgenze, non pregiudica le linee di sviluppo della legislazione organica che dovremo affrontare tra non molto, come vivamente ci auguriamo.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione:

Disegno di legge: « Lavori da farsi in economia o a trattativa privata per servizi del Ministero della pubblica istruzione » (1544); « Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale » (1891), *in un testo unificato e con il titolo* « Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale » (1544-1891).

Presenti	24
Votanti	14
Astenuti	10
Maggioranza	8
Voti favorevoli	14
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Ballardini, Bardotti, Bellisario, Bellotti, Benedikter, Bertè, Borghi, Buzzi, Caiazza, Giordano, Lindner, Rausa, Reale Giuseppe e Santuz.

Si sono astenuti:

Chiarante, Finelli, Giannantoni, Masullo, Pellegatta Maria Agostina, Raicich, Tedeschi, Tessari, Vagli Rosalia e Vitali.

La seduta termina alle 13,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO